Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 20 giugno 1969** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

di obbligazioni. — **Grimaldi Compagnia di navigazione, società per azioni (Grinavi), in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 maggio 1969. — **Pibigas - Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1971 sorteggiate il 10 aprile 1969. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 % 1957-1977 e 6 % 1958-1983 sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % 1962 sorteggiate il 9 giugno 1969. — **Ceramica Omega, società per azioni, in Dinazzano di Casalgrande (R.E.):** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria petroli, società per azioni, in Genova San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Casa di cura del Policlinico, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1956 sorteggiate il 29 maggio 1969. — **S.I.E.T. - Società Industrie Elettriche Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1969. — **Tessiture seriche Bernasconi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 aprile 1969. — **« Shetland Style », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1969. — **Società nazionale ferro metalli carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Rifornimenti Automobilistici, Società per Azioni - R.A.S.A., in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1969. — **Sicula Oceanica S.A. - SIOSA, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1969. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961 sorteggiate il 3 giugno 1969. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1958 sorteggiate il 4 giugno 1969. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962 sorteggiate il 6 giugno 1969. — **« La Centrale », Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1948 sorteggiate il 9 giugno 1969. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni (in liquidazione), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1969. — **Ledoga, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1960-75 sorteggiate il 12 giugno 1969. — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1969. — **Società Sviluppi Industriali - SO.SV.I., per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni 5 % 1958 sorteggiate il 30 maggio 1969. — **Comune di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni Selt-Valdarno 6 % 1958-83 sorteggiate il 3 giugno 1969. — **Credito Industriale Sardo - C.I.S., in Cagliari:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1968, n. **1565**.

Esonero per gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo dal versamento del contributo integrativo per la « Gestione marittimi ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con il quale è stato concesso alla « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara un contributo straordinario a carico dello Stato di lire cinque miliardi — da ripartirsi in cinque annualità eguali a far tempo dall'anno 1967 — destinato a concorrere alla riduzione dell'onere derivante agli armatori ed ai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo dall'applicazione del primo comma dell'articolo 7 della legge stessa;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, quarto comma, e dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 658, l'aliquota contributiva per gli armatori e marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo deve essere annualmente determinata, per quanto attiene alla « Gestione marittimi » della Cassa nazionale per la previdenza marinara, tenendo conto del concorso straordinario dello Stato, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore della Cassa;

Considerato altresì che il contributo finanziario dello Stato stabilito a favore degli armatori e marittimi dei pescherecci adibiti alla pesca entro il Mediterraneo per i periodi dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, è sufficiente a coprire l'ammontare contributivo dovuto dalla categoria alla « Gestione marittimi » della Cassa citata per gli stessi periodi;

Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale di previdenza marinara, emesso in data 7 novembre 1967;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti entro il Mediterraneo sono esonerati, per i periodi dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, dal versamento del contributo integrativo previsto per la « Gestione marittimi » dal primo comma dell'art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1968

SARAGAT

BOSCO — NATALI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 41. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **294**.

Mutamento della denominazione del sottotitolo della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto S. Lorenzo - Centro italiano opere salesiane religioso-sociali », con sede in Roma.

N. 294. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione del sottotitolo della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Istituto S. Lorenzo - Centro italiano opere salesiane religioso-sociali » in « Centro nazionale opere salesiane - C.N.O.S. », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 39. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **295**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Tommaso apostolo e di S. Michele Arcangelo, nel comune di Leivi.

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico della diocesi di Chiavari in data 20 agosto 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter » delle parrocchie di S. Tommaso apostolo, in frazione Curlo del comune di Leivi (Genova), e di S. Michele Arcangelo, in località Bosco dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 40. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1969, n. **296**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, delle religiose francescane di Maria Immacolata.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia, con sede in Roma, delle religiose francescane di Maria Immacolata.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 42. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Napoli, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visti i decreti interministeriali 16 settembre 1968, 27 dicembre 1968 e 20 febbraio 1969;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Napoli;

Decreta:

Per la provincia di Napoli si delimitano ai fini della applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti 16 settembre 1968, 27 dicembre 1968 e 20 febbraio 1969, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Nola, per la località Congo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5184)

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Ferrara, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dopo il 1° marzo 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a coltura specializzata danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visti i decreti interministeriali 16 settembre e 21 ottobre 1968;

Sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Per la provincia di Ferrara si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nei citati decreti 16 settembre e 21 ottobre 1968, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi posteriormente al 1° marzo 1968:

comune di Voghiera, per la località Ducentola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5183)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1969.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la domanda n. 873 dell'8 febbraio 1966, con la quale il Consorzio della bonifica Renana chiedeva la classificazione tra le comunali della strada di servizio « Castelnuovo-Buganè » nel comune di Monterenzio;

Visto il voto 1576 del 19 novembre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata comunale ai sensi dell'art. 7 lettere *a*) e *b*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi degli artt. 10 e 24 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, è classificata comunale, entrando a far parte delle strade del comune di Monterenzio, la strada « Castelnuovo-Buganè », con uno sviluppo di km 0+960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1969

Il Ministro: MANCINI

(5182)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del santuario di San Francesco di Paola nel comune di Paterno Calabro.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cosenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 marzo 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il cono panoramico sito nella zona del santuario di San Francesco di Paola nel comune di Paterno Calabro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Paterno Calabro (Cosenza);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un belvedere dal quale si gode la vista di un panorama veramente eccezionale che ha come primo piano il digradare dolce e ondulato della falda collinare che scende sino al torrente Iassa e come fondale l'incomparabile e vasta visione dell'acrocoro Silano, la cui conformazione plastica si esalta nelle luci varianti della giornata e muta di colorazione secondo l'avvicendarsi delle stagioni; i primi ed i secondi piani del vasto quadro sono animati da pittoresche casette sparse e dagli insediamenti lontani dei paesetti che si adagiano sui primi contrafforti della Sila;

Decreta:

Il cono panoramico sito nella zona del santuario di S. Francesco di Paola nel territorio del comune di Paterno Calabro (Cosenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Il segmento *A-B* (luogo dei punti di visuale) è lungo metri 70 ed è disposto parallelo al muretto che conclude a nord il lato a valle del piazzale antistante al complesso monastico di S. Francesco di Paola. Il punto *A* è disposto a tre metri in direzione est del mappale 67 (foglio n. 6). Le due direzioni che contengono la visuale sono determinate da due rette: la prima congiunge *A* con il bivio fra la strada provinciale Paterno-Calabro-Cosenza e la strada vicinale S. Giovanni, la seconda il punto *B* con il bivio fra la strada vicinale Cava di Noci e la strada comunale Giudecca.

Il cono così determinato interessa in profondità una zona che dai suddetti incroci sarà delimitata dal seguente perimetro: tratto della strada provinciale Paterno Calabro-Cosenza i mappali 183 e 23 (foglio n. 6), 34, 16 e 13 (foglio n. 3), il corso di acqua che percorre il vallone Trinetrio e che segna a nord il confine col comune di Dipignano, indi tratto del torrente Iassa, il mappale 88 (foglio n. 6), e un tratto della strada vicinale Cava di Noci.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cosenza.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Paterno Calabro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 maggio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza

Oggi 9 marzo 1968, presso la sede della soprintendenza ai monumenti della Calabria sita in piazza Europa n. 14 Cosenza, debitamente convocata si è riunita la commissione per le bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Cosenza per discutere i seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Paterno Calabro - Cono panoramico nella zona del Santuario di S. Francesco di Paola.

(*Omissis*).

Tale cono panoramico è delimitato nel seguente modo:

Il segmento *A-B* (luogo dei punti di visuale) è lungo metri 70 ed è disposto parallelo al muretto che conclude a nord il lato a valle del piazzale antistante al complesso monastico di S. Francesco di Paola. Il punto *A* è disposto a tre metri in direzione est dal mappale 67 (foglio n. 6). Le due direzioni che contengono la visuale sono determinate da due rette: la prima congiunge *A* con il bivio fra la strada provinciale Paterno Calabro-Cosenza e la strada vicinale S. Giovanni, la seconda il punto *B* con il bivio fra la strada vicinale Cava di Noci e la strada comunale Giudecca.

Il cono così determinato interessa in profondità una zona che dai suddetti incroci sarà delimitata dal seguente perimetro: tratto della strada provinciale Paterno Calabro-Cosenza i mappali 183 e 23 (foglio n. 6), 34, 16, 13 (foglio n. 3), il corso d'acqua che percorre il vallone Trinetrio e che segna a nord il confine col comune di Dipignano, indi tratto del torrente Jassa, il mappale 88 (foglio n. 6) e un tratto della strada vicinale Cava di Noci.

(*Omissis*).

Messa ai voti la presente proposta di vincolo essa viene approvata all'unanimità.

(5150)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1969.

Autorizzazione alla S.p.a. CO.GE.FR.IN., con sede in Bologna, a ricevere in deposito anche merci estere nel magazzino generale esercitato in Castelmaggiore.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1968, con il quale la S.p.a. CO.GE.FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali », con sede in Bologna, via Massimo D'Azeglio n. 47, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale, per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate, in Castelmaggiore (Bologna);

Vista l'istanza in data 24 dicembre 1968, con la quale la S.p.a. CO.GE.FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali » ha chiesto di essere autorizzata a ricevere in deposito nel magazzino generale anche merci estere;

Viste le deliberazioni n. 74 del 3 febbraio e n. 182 del 24 marzo 1969 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna ha, rispettivamente, espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta e proposto di elevare l'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio del magazzino generale da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni);

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. CO.GE.FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali », con sede in Bologna, via Massimo D'Azeglio n. 47, è autorizzata a ricevere in deposito anche merci estere nel magazzino generale esercitato in Castelmaggiore (Bologna);

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle merci estere effettuate nel suddetto magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino stesso.

L'ammontare della cauzione che la S.p.a. CO.GE. FR.IN. - « Compagnia generale frigoriferi industriali » è tenuta a prestare per l'esercizio di detto magazzino è elevato da L. 5.000.000 (cinquemilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1969

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
Lattanzio

p. *Il Ministro per le finanze*
Fada

(5589)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 maggio 1969.

Revoca, nei riguardi delle Repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia, Lituania e della regione di Leningrado dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dei divieti previsti dall'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa alla prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato con decreto-legge 11 settembre 1967 convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1009;

Visto l'accordo veterinario italo-sovietico del 28 febbraio 1969 riguardante le condizioni per l'importazione dall'U.R.S.S. in Italia di cavalli e bovini da macello nonchè di carni bovine con osso;

Considerato che i territori delle Repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia, Lituania e della regione di Leningrado dell'U.R.S.S. risultano indenni da sempre da afta epizootica da virus di tipi esotici o varianti esotiche;

Ordina:

Art. 1.

Le disposizioni restrittive previste dall'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 nei riguardi dell'importazione di animali e di prodotti di origine animale dall'U.R.S.S. sono revocate, limitatamente ai cavalli e bovini da macello nonchè alle carni bovine con osso originari delle Repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia, Lituania e della regione di Leningrado.

Art. 2.

L'importazione dei cavalli e dei bovini da macello nonchè delle carni bovine con osso dalle provenienze di cui al precedente articolo è consentita alle condizioni stabilite dall'accordo veterinario citato nelle premesse, previo rilascio da parte del Ministero della sanità della preventiva autorizzazione prevista dall'art. 50 del vigente regolamento di polizia veterinaria e dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701.

Art. 3.

I bovini sono avviati direttamente dal confine ai macelli di destinazione dove devono essere abbattuti entro un termine non superiore a 72 ore dall'arrivo. E' vietato il trasferimento dei suddetti animali dal macello d'arrivo ad altri stabilimenti di mattazione.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 31 maggio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5537)

ORDINANZA MINISTERIALE 3 giugno 1969.

Norme sanitarie per l'importazione di bovini d'allevamento e da produzione dagli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato dal decreto-legge 11 settembre 1967, n. 797, convertito in legge 10 novembre 1967, n. 1009, recante norme sanitarie sugli scambi di animali e di carni tra l'Italia e gli altri Stati membri della C.E.E.;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, modificata dalla legge 23 gennaio 1968, n. 33, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 concernente il piano nazionale per la profilassi della brucellosi bovina;

Visto il telespresso con cui il Ministero degli affari esteri ha ufficialmente trasmesso la nota verbale del dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America in data 24 marzo 1969, relativa all'accettazione delle condizioni zoosanitarie definite in un apposito accordo per l'importazione dagli U.S.A. in Italia di bovini da allevamento e da produzione;

Ritenuto che, in base alle condizioni sanitarie degli allevamenti degli U.S.A. e in ordine alle garanzie fornite da detto Paese nei confronti della profilassi della brucellosi, possano concedersi le deroghe di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, senza pregiudizio per la salvaguardia del patrimonio zootecnico nazionale;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione in Italia dagli U.S.A. di bovini destinati all'allevamento e alla produzione della carne, di età superiore a giorni 15, è consentita alle condizioni stabilite nell'accordo veterinario citato nelle premesse, previo rilascio da parte del Ministero della sanità della preventiva autorizzazione prevista all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto alla lettera *a*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1968, n. 1701, e giusta il disposto di cui alla lettera *a*) dell'art. 23 del precitato decreto presidenziale è consentito che gli animali di cui al precedente articolo non abbiano subito all'origine la vaccinazione antiaftosa.

Gli animali importati devono essere vaccinati contro i tipi AOC del virus aftoso nella stalla di destinazione ove gli stessi resteranno in osservazione per un periodo di tempo non inferiore a giorni 10 dalla avvenuta vaccinazione.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto alla lettera *c*) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, e giusta il disposto di cui alla lettera *c*) dell'art. 23 del precitato decreto presidenziale è consentito che gli animali di cui al precedente art. 1 provengano da un allevamento bovino indenne da brucellosi, a condizione che gli stessi, abbiano presentato un tasso brucellare inferiore a 30 U.I. agglutinanti per millilitro alla sieroagglutinazione praticata non oltre 30 giorni prima del carico.

Detti animali possono esser introdotti in tutti gli allevamenti nazionali ad eccezione di quelli riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi o sottoposti a controllo di Stato per conseguire tale riconoscimento. I predetti animali sono altresì soggetti alle restrizioni previste per il commercio dei bovini nell'ambito delle province riconosciute ufficialmente indenni da brucellosi.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 3 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(5538)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa edilizia «Pare ca mo te veco», con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 maggio 1969, la società cooperativa «Pare ca mo te veco», con sede in Napoli, costituita per rogito Prattico in data 8 gennaio 1964, repertorio 9598, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(5095)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1969, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5492)

Autorizzazione al comune di Mussomeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Mussomeli (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.030.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5493)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Larciano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.225.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5494)

Autorizzazione al comune di Gradoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Gradoli (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.469.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5497)

Autorizzazione al comune di Surano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1969, il comune di Surano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.422.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5498)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5423)

Autorizzazione al comune di Busachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Busachi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5424)

Autorizzazione al comune di Burcei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Burcei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5425)

Autorizzazione al comune di Albagiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Albagiara (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5426)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1969, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.010.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5427)

Autorizzazione al comune di Belvedere Spinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Belvedere Spinello (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.078.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5428)

Autorizzazione al comune di Cicala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Cicala (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.350.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5429)

Autorizzazione al comune di Canolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Canolo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.834.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5430)

Autorizzazione al comune di Maropati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Maropati (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.677.043, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5431)

Autorizzazione al comune di Sorbo S. Basile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Sorbo S. Basile (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.941.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5432)

Autorizzazione al comune di Mordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Mordano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.793.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5434)

Autorizzazione al comune di Bonemers ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Bonemers (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.093.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5435)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.986.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5436)

Autorizzazione al comune di Persico Dosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Persico Dosimo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5437)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5441)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.936.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5438)

Autorizzazione al comune di Montescudo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Montescudo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.501.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5439)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.807.197, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5440)

Autorizzazione al comune di Limatola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Limatola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.822.264, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5442)

Autorizzazione al comune di Penna San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Penna San Giovanni (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.161.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5443)

Autorizzazione al comune di Castel Bolognese ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1969, il comune di Castel Bolognese (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5433)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei dazi e dei prelievi applicabili, dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967, ai prodotti indicati nell'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 220/67 (settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero) all'importazione:

a) dagli Stati membri della C.E.E.;

b) dagli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dai paesi e territori d'oltremare (PTOMA);

c) dai Paesi terzi

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda — dal 1° luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.M.A. — dal 1° luglio al 23 luglio 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.M.A. — dal 24 luglio al 29 luglio 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.M.A. — dal 30 luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %	Paesi terzi — dal 1° luglio al 23 luglio 1967 — Dazio sul valore %	Paesi terzi — dal 24 luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %
20.03	00	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri	4 (a)	16,80 (b)	22 (b)	4 (b)	16,80 (b)	22 (b)
20.04	01-04 07-10	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate)	5,20 (a) (c)	18,40 (b) (c)	21,60 (b) (c)	5,20 (b) (c)	18,40 (b) (c)	21,60 (b) (c)
ex 20.05		Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri:						
		- con tenore in zucchero aggiunto superiore al 30%:						
	ex 05	- - paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta	5,20 (a)	20,40 (b)	24,60 (b)	5,20 (b)	20,40 (b)	24,60 (b)
	ex 09	- - altre	5,20 (a)	20,40 (b)	24,60 (b)	5,20 (b)	20,40 (b)	24,60 (b)
		- con un tenore in zucchero aggiunto inferiore o pari al 30%:						
	ex 05	- - paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta	5,20 (a)	20,40 (b)	26,40 (b)	5,20 (b)	20,40 (b)	26,40 (b)
	ex 09	- - altre	5,20 (a)	20,40 (b)	26,40 (b)	5,20 (b)	20,40 (b)	26,40 (b)
ex 20.06		Frutta altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di alcole, addizionate di zuccheri:						
		B. altre:						
		II. senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:						
		a) *di più di 1 kg:*						
	ex 48	- ananassi, uve	4 (a)	15,60 (b)	20,20 (b)	4 (a)	15,60 (b)	20,20 (b)
		- altre frutta, compresi i miscugli:						
		- - polpa di tamarindo:						
	06	- - - non depurata	esenzione (a)	9,20 (b)	13,80 (b)	esenzione (b)	9,20 (b)	13,80 (b)
	07	- - - depurata	1 (a)	10,80 (b)	15,40 (b)	1 (b)	10,80 (b)	15,40 (b)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda	S.A.M.A. e P.T.O.M.A.			Paesi terzi	
			dal 1º luglio al 31 ottobre 1967	dal 1º luglio al 23 luglio 1967	dal 24 luglio al 29 luglio 1967	dal 30 luglio al 31 ottobre 1967	dal 1º luglio al 23 luglio 1967	dal 24 luglio al 31 ottobre 1967
			Dazio sul valore %	Dazio sul valore %	Dazio sul valore %	Dazio sul valore %	Dazio sul valore %	Dazio sul valore %
ex 20.06 (segue)	08	- - polpa di cassia	1 (*a*)	10,80 (*b*)	15,40 (*b*)	1 (*b*)	10,80 (*b*)	15,40 (*b*)
	40–42 45 ex 48	- - non nominati	4 (*a*) (*d*)	15,60 (*b*) (*d*)	20,20 (*b*) (*d*)	4 (*b*) (*d*)	15,60 (*b*) (*d*)	20,20 (*b*) (*d*)
		b) di 1 kg o meno:						
	30 ex 38	- ananassi, uve	4 (*a*)	16,40 (*b*)	20,20 (*b*)	4 (*a*)	16,40 (*b*)	20,20 (*b*)
		- altre, compresi i miscugli:						
		- - polpa di tamarindo:						
	13	- - - non depurata	esenzione (*a*)	10 (*b*)	13,80 (*b*)	esenzione (*b*)	10 (*b*)	13,80 (*b*)
	14	- - - depurata	1 (*a*)	11,60 (*b*)	15,40 (*b*)	1 (*b*)	11,60 (*b*)	15,40 (*b*)
	15	- - polpa di cassia	1 (*a*)	11,60 (*b*)	15,40 (*b*)	1 (*b*)	11,60 (*b*)	15,40 (*b*)
	31–33 35 ex 38	- - non nominati	4 (*a*) (*e*)	16,40 (*b*) (*e*)	20,20 (*b*) (*e*)	4 (*b*) (*e*)	16,40 (*b*) (*e*)	20,20 (*b*) (*e*)
ex 20.07		Succhi di frutti (compresi i mosti di uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri:						
		B. con densità eguale o inferiore a 1,33 a 15°C:						
		I. di uve:						
	ex 21	a) non concentrati	7 (*a*)	22,40 (*b*)	28 (*b*)	7 (*b*)	22,40 (*b*)	28 (*b*)
		b) concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento):						
	ex 17	1. allo stato solido o pastoso	5,20 (*a*)	19,60 (*b*)	25,20 (*b*)	5,20 (*b*)	19,60 (*b*)	25,20 (*b*)
	ex 24	2. allo stato liquido	4,50 (*a*)	18,40 (*b*)	24 (*b*)	4,50 (*b*)	18,40 (*b*)	24 (*b*)
		II. di agrumi:						
		- di limoni:						
	ex 70	- - con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	3,20 (*a*)	12,80 (*b*)	16,60 (*b*)	3,20 (*b*)	12,80 (*b*)	16,60 (*b*)
	ex 32	- - con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (*a*)	15,20 (*b*)	18,60 (*b*)	4,50 (*b*)	15,20 (*b*)	18,60 (*b*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda — dal 1º luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.MA — dal 1º luglio al 23 luglio 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.MA — dal 24 luglio al 29 luglio 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.MA — dal 30 luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %	Paesi terzi — dal 1º luglio al 23 luglio 1967 — Dazio sul valore %	Paesi terzi — dal 24 luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %
ex 20.07 (segue)		- di altri agrumi:						
		- - di arance:						
	28	- - - con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento . . .	3,20 (a)	13,20 (b)	17,20 (b)	3,20 (b)	13,20 (b)	17,20 (b)
	31	- - - con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	16 (b)	19,20 (b)	4,50 (b)	16 (b)	19,20 (b)
		- - altri:						
		- - - con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:						
	ex 70	- - - - di cedro	3,20 (a)	12,80 (b)	16,60 (b)	3,20 (b)	12,80 (b)	16,60 (b)
	72	- - - - non nominati	3,20 (a)	12,80 (b)	16,60 (b)	3,20 (b)	12,80 (b)	16,60 (b)
		- - - con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento:						
	ex 32	- - - - di cedro	4,50 (a)	15,20 (b)	18,60 (b)	4,50 (b)	15,20 (b)	18,60 (b)
	33	- - - - non nominati	4,50 (a)	15,20 (b)	18,60 (b)	4,50 (b)	15,20 (b)	18,60 (b)
		III. di ananassi:						
	ex 73	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	4 (a)	14,40 (b)	18,40 (b)	4 (b)	14,40 (b)	18,40 (b)
	36	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	16 (b)	19,20 (b)	4,50 (b)	16 (b)	19,20 (b)
		cx IV.b. di mele:						
	ex 38	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	4 (a)	16,40 (b)	21,40 (b)	4 (b)	16,40 (b)	21,40 (b)
	ex 39	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	17,20 (b)	22,20 (b)	4,50 (b)	17,20 (b)	22,20 (b)
		ex IV.b. di pere:						
	ex 38	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	4 (a)	16,40 (b)	21,40 (b)	4 (b)	16,40 (b)	21,40 (b)
	ex 39	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	17,20 (b)	22,20 (b)	4,50 (b)	17,20 (b)	22,20 (b)
		V. di pomodori:						
	ex 74	- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	4 (a)	14,80 (b)	19 (b)	4 (b)	14,80 (b)	19 (b)
	42	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	16,80 (b)	19,80 (b)	4,50 (b)	16,80 (b)	19,80 (b)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda — dal 1° luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.MA. — dal 1° luglio al 23 luglio 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.MA. — dal 24 luglio al 29 luglio 1967 — Dazio sul valore %	S.A.M.A. e P.T.O.MA. — dal 30 luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %	Paesi terzi — dal 1° luglio al 23 luglio 1967 — Dazio sul valore %	Paesi terzi — dal 24 luglio al 31 ottobre 1967 — Dazio sul valore %
ex 20.07 (segue)		VI. di altri frutti od ortaggi:						
		- con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:						
	ex 75	- - succhi di datteri e di fichi secchi	4 (a)	15,20 (b)	19,60 (b)	4 (b)	15,20 (b)	19,60 (b)
	ex 76	- - altri	4 (a)	15,20 (b)	19,60 (b)	4 (b)	15,20 (b)	19,60 (b)
	45	- con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	16 (b)	20,40 (b)	4,50 (b)	16 (b)	20,40 (b)
		VII. miscugli:						
		- di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:						
	ex 77	- - con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	4 (a)	14,40 (b)	18,40 (b)	4 (b)	14,40 (b)	18,40 (b)
	48	- - con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	16 (b)	19,20 (b)	4,50 (b)	16 (b)	19,20 (b)
		- di succhi di mele e di succhi di pere:						
	ex 78	- - con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento	4 (a)	16,40 (b)	21,40 (b)	4 (b)	16,40 (b)	21,40 (b)
	51	- - con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	17,20 (b)	22,20 (b)	4,50 (b)	17,20 (b)	22,20 (b)
		- altri:						
		- - con aggiunta di zuccheri in misura non superiore a 15 per cento:						
	ex 79	- - - succhi di datteri e di fichi secchi, mescolati con succhi di altre frutta	4 (a)	15,20 (b)	19,60 (b)	4 (b)	15,20 (b)	19,60 (b)
	ex 80	- - - altri	4 (a)	15,20 (b)	19,60 (b)	4 (b)	15,20 (b)	19,60 (b)
	60	- - con aggiunta di zuccheri in misura superiore a 15 per cento	4,50 (a)	16 (b)	20,40 (b)	4,50 (b)	16 (b)	20,40 (b)

(a) In aggiunta al dazio è dovuto un prelievo nella misura di lire 2.500 per 100 chilogrammi di zucchero aggiunto. La quantità di zucchero aggiunto è determinata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici Compartimentali delle Dogane, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento C.E.E. n. 220/67.

(b) In aggiunta al dazio è dovuto un prelievo nella misura di lire 13.025 per 100 chilogrammi di zucchero aggiunto. La quantità di zucchero aggiunto è determinata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici Compartimentali delle Dogane, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 del Regolamento C.E.E. n. 220/67.

(c) Dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967 per lo zenzero, cotto negli zuccheri o candito, è sospesa l'applicazione del dazio (D.P.R. 5 luglio 1967, n. 505).

(d) Dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967 per lo zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto netto di più di 1 kg, è sospesa l'applicazione del dazio (D.P.R. 5 luglio 1967, n. 505).

(e) Dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967 per lo zenzero, preparato o conservato, senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto netto di 1 kg o meno, è sospesa l'applicazione del dazio (D.P.R. 5 luglio 1967, n. 505).

(1481)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 gennaio 1969 al 30 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 39/69, n. 78/69 e n. 123/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dal 10 gennaio 1969 al 16 gennaio 1969

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Turchia e della R.A.U. (2)	50,40
	- la Turchia	51,15
	- la R.A.U.	52,95
	- i paesi della zona I b) (2)	51,45
	- i paesi della zona IV b) (2)	51,40
	- i paesi della zona IV c) (2)	52,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran, dell'India e del Pakistan (2)	46,95
	- il Pakistan	49,40
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,95
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	55,00
	- il Giappone	56,95
	- il Portogallo	51,75
	- la Jugoslavia	50,75
	- la Grecia e Malta	51,60
	- l'Irlanda	51,00
	- la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- il Regno Unito	47,90
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,95
	- gli altri paesi terzi	48,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	56,90
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,50
	- i paesi della zona IV c) (2)	45,75
	- i paesi della zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	40,50
	- gli altri paesi terzi	42,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	35,75
	- gli altri paesi terzi	39,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
	- zona I	80,85
	- zona II	78,00
	- zona III a)	86,35
	- zona III b)	82,50
	- zona IV a)	81,80
	- zona IV b)	82,55
	- zona IV c)	86,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	75,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
	- zona I	64,40
	- zona II	67,40
	- zona III a)	69,40
	- zona III b)	67,40
	- zona IV	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	75,35
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11 02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	76,00
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	75,00
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	71,00
ex 11 02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi (3):	
	- della zona I	79,50
	- della zona IV b)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 17 gennaio 1969 al 23 gennaio 1969

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	*Frumento tenero e frumento segalato:*	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Turchia e della R.A.U. (2)	50,40
	- la Turchia	50,90
	- la R.A.U.	52,25
	- i paesi della zona I b) (2)	51,45
	- i paesi della zona IV a) (2)	50,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	51,40
	- i paesi della zona IV c) (2)	52,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	46,95
	- il Pakistan	49,40
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,95
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	55,00
	- il Giappone	56,65
	- il Portogallo	51,00
	- la Jugoslavia	50,40
	- Malta	51,60
	- la Grecia	51,20
	- l'Irlanda	51,00
	- la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- il Regno Unito	47,90
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,95
	- gli altri paesi terzi	48,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	56,90
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,50
	- i paesi della zona IV c) (2)	45,75
	- i paesi della zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	40,50
	- gli altri paesi terzi	42,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00

Numero della Tariffa	Denominazione elle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 1 M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
	- zona I	80,85
	- zona II	79,35
	- zona III a)	87,35
	- zona III b)	83,85
	- zona IV a)	81,80
	- zona IV b)	82,55
	- zona IV c)	87,85
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	75,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
	- zona I	64,40
	- zona II	67,40
	- zona III a)	69,40
	- zona III b)	67,40
	- zona IV	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	75,35
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	77,65
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	76,65
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi (3):	
	- della zona I	79,50
	- della zona IV b)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

Periodo dal 24 gennaio 1969 al 30 gennaio 1969

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona I a), ad eccezione della Turchia e della R.A.U. (2)	50,40
	- la Turchia	50,90
	- la R.A.U.	52,25
	- i paesi della zona I b) (2)	51,45
	- i paesi della zona IV a) (2)	50,50
	- i paesi della zona IV b) (2)	51,40
	- i paesi della zona IV c) (2)	52,50
	- i paesi della zona V a), ad eccezione dei paesi della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	46,95
	- il Pakistan	49,40
	- i paesi della zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas e del Sudan (2)	51,95
	- i paesi della zona V c), ad eccezione del Giappone (2)	55,00
	- il Giappone	56,65
	- il Portogallo	51,00
	- la Jugoslavia	50,40
	- Malta	51,60
	- la Grecia	51,20
	- l'Irlanda	51,00
	- la Danimarca e la Norvegia	50,00
	- il Regno Unito	47,90
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	41,95
	- gli altri paesi terzi	48,45
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	51,00
	- la Svizzera	49,00
	- la Norvegia	57,95
	- le zone II e III (2)	56,90
	- gli altri paesi terzi	55,95
ex 10.01	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	36,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Libia	45,50
	- i paesi della zona IV c) (2)	45,75
	- i paesi della zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Regno Unito, la Svizzera e il Liechtenstein	40,50
	- gli altri paesi terzi	42,50
10.04	Avena	27,00
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona IV b) (2)	40,25
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	33,75
	- il Regno Unito	37,00
	- gli altri paesi terzi	39,00

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
ex 10.07	Miglio	25,00
	Sorgo - durra	32,00
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
	- zona I	80,85
	- zona II	79,35
	- zona III a)	87,35
	- zona III b)	83,85
	- zona IV a)	81,80
	- zona IV b)	82,55
	- zona IV c)	87,85
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	75,20
	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
	- per le esportazioni verso i paesi della (3):	
	- zona I	64,40
	- zona II	67,40
	- zona III a)	69,40
	- zona III b)	67,40
	- zona IV	69,40
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	62,40
	- tenore in ceneri da 601 a 900	58,40
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I ad eccezione della Siria (3)	53,90
	- la Siria	71,00
	- la zona III a) (3)	65,90
	- la zona IV a) (3)	75,35
	- gli altri paesi terzi	53,90
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	54,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	48,40
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900:	
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	48,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	45,70
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	36,85
	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	30,85
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	27,85
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	24,85
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	21,85
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	18,85
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso i paesi della zona IV b) (3)	77,65
	- per le esportazioni verso l'Irlanda e il Regno Unito	76,65
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,65
ex 11.02 A I	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso i paesi (3):	
	- della zona I	79,50
	- della zona IV b)	80,50
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	72,20

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968 - prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo, (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Alganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Alganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(2248)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 113

Corso dei cambi del 19 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,94	627,20	627,22	627,16	627,10	626,96	627,20	627,16	626,94	627 —
$ Can.	580,50	580,15	579,75	580,10	580,20	580,60	580,20	580,10	580,50	580,10
Fr. Sv.	145,41	145,62	145,62	145,61	145,60	145,53	145,62	145,61	145,51	145,60
Kr. D.	83,31	83,35	83,44	83,35	83,30	83,34	83,37	83,35	83,31	83,32
Kr. N.	87,88	87,93	87,90	87,88	87,90	87,90	87,90	87,88	87,88	87,90
Kr. Sv.	121,65	121,20	121,25	121,21	121,10	121,15	121,22	121,21	121,16	121,17
Fol.	171,97	172,60	172,55	172,50	172,30	171,98	172,52	172,50	171,97	172,40
Fr. B.	12,46	12,475	12,4650	12,4750	12,46	12,48	12,4725	12,4750	12,46	12,46
Franco francese	126,08	126,12	126,15	126,095	126,05	126,10	126,11	126,095	126,06	126,06
Lst.	1498,35	1499 —	1498,55	1498,95	1498,875	1498,35	1499,15	1498,95	1498,35	1498,50
Dm. occ.	156.79	157 —	156,87	156,86	156,85	156.80	156,82	156,86	156,79	156,94
Scell. Austr.	24,23	24,25	24,24	24,24	24,20	24,23	24,2425	24,24	24,23	24,25
Escudo Port.	22,03	22,05	22,10	22,03	22,05	22,03	22,04	22,03	22,03	22,03
Peseta Sp.	8,97	8,95	8,97	8,9750	9 —	8,97	8,98	8,9750	8,97	8,97

Media dei titoli del 19 giugno 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,35
» 5 % (Ricostruzione)	98,225
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	95,925
» 5 % (Beni Esteri)	95,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,60
» » » » 1968-83	102,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,18
1 Dollaro canadese	580,15
1 Franco svizzero	145,615
1 Corona danese	83,36
1 Corona norvegese	87,89
1 Corona svedese	121,215
1 Fiorino olandese	172,51
1 Franco belga	12,474
1 Franco francese	126,102
1 Lira sterlina	1499,05
1 Marco germanico	156,84
1 Scellino austriaco	24,241
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,977

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ed esami per la nomina di venti tenenti medici di polizia in servizio permanente

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 7 febbraio 1968, n. 75, sul riordinamento del ruolo sanitario degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Considerato che nell'organico degli ufficiali medici di polizia risultano vacanti venti posti, che occorre coprire mediante pubblico concorso, ai sensi dell'art 4 della citata legge n. 885;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la nomina di venti tenenti medici di polizia in servizio permanente.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore ad anni 32. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

c) diploma di laurea in medicina e chirurgia e abilitazione all'esercizio professionale;

d) buona condotta;

e) incondizionata idoneità fisica al servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, dovranno essere presentate alla prefettura nella cui provincia l'interessato risiede entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

Il candidato dovrà indicare nella domanda:

cognome, nome, data e luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

il distretto militare di appartenenza;

i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

indirizzo;

stato civile con le generalità complete, se coniugato, della consorte;

l'eventuale possesso di titolo di preferenza nella nomina;

di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, nella forma stabilita dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio, o, se militare, dall'ufficiale da cui direttamente dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo apposto dalle prefetture.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno, altresì, presentare alle prefetture, entro il termine di cui al precedente art. 2, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata, rilasciata in conformità all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, dal quale risulti il voto complessivo riportato nell'esame di Stato. In luogo del diploma originale potrà essere prodotta copia autentica, rilasciata in conformità alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il concorrente, qualora non sia in possesso del diploma originale di abilitazione, potrà produrre, in sua vece, un certificato della competente università, in carta da bollo, attestante la conseguita abilitazione ed il voto complessivo riportato nell'esame di Stato.

E' valido, nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale rilasciato ai sensi del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive disposizioni;

c) certificato della segreteria della competente università, in carta da bollo, dal quale risultino le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti durante i corsi universitari nonchè il voto finale conseguito nell'esame di laurea in medicina e chirurgia;

d) gli eventuali titoli di studio, scientifici o di carriera di cui siano in possesso alla data suindicata.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 886.

Art. 4.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertato mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata dal Ministero dell'interno.

Art. 5.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita a norma dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato, attribuirà il punteggio spettante per i titoli.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) patologia speciale medica;

2) patologia speciale chirurgica;

3) semeiotica e clinica medica;

4) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;

5) igiene con applicazione alle collettività militari;

6) elementi di medicina legale e di antropologia criminale.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1) e 2) e quelle orali su tutto il programma.

I temi saranno stabiliti dalla commissione. I candidati svolgeranno ciascun tema, in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'ausilio di libri o manoscritti.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto riportato nella prova orale e dal punto riportato nei titoli.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voto saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

Per l'ammissione e per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole le prove di esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro il quindicesimo giorno dalla data della prova orale i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 11.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione F.A.P. - Servizio ufficiali, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;
5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati in servizio quali ufficiali di complemento e gli impiegati dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 12.

Gli idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, che abbiano comprovato, a termine dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, sono nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente effettivo.

L'anzianità assoluta nel grado è fissata dal decreto di nomina a tenente medico, l'anzianità relativa è stabilita secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 5 maggio 1969

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1969
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 307

(5544)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a tre posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto dei servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1968, registro n. 34 Interno, foglio n. 118, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso a tre posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 10 dicembre 1968, è così costituita:

Presidente:

Santucci dott. Carlo, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Componenti:

Iadarola prof. dott. Alfredo, ispettore generale di ragioneria, dirigente l'ispettorato di ragioneria presso la Direzione generale dei servizi antincendi;

Tiezzi dott. ing. Italiano, ispettore capo del R.T.A.;

Parcu prof. Antonino, ordinario di lettere italiane presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi »;

Emanuelli prof. ing. Franco, docente di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « G. Galilei ».

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Martino Vetritto, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e della legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa di lire 450.000 graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1969

p. Il Ministro: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1969
Registro n. 11 *Interno, foglio n.* 388

(5166)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Busto Arsizio

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Busto Arsizio (Varese);

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Busto Arsizio, nell'ordine appresso indicato:

1. Quadri dott. Luigi	punti	93,35	su 132
2. Boeri dott. Sergio	»	79,71	»
3. Carlevaro dott. Oscar	»	76,23	»
4. Armocida dott. Rocco Libero	»	75,84	»
5. Ferri dott. Pasquale	»	75,18	»
6. Lo Iacono dott. Domenico	»	75 —	»
7. Gracili dott. Rino	»	74,39	»
8. Rabacchino dott. Ferdinando	»	73,86	»
9. Di Pietrantonio Saverio	»	73,18	»
10. Costanzo dott. Giuseppe	»	72,95	»
11. Guerrieri dott. Domenico	»	72,37	»
12. Campanella dott. Giovanni	»	71,75	»
13. Fornaciari dott. Raul	»	71,48	»
14. Ioli dott. Giovanni	»	70,40	»
15. Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
16. Cassano dott. Pasquale	»	69,30	»
17. Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
18. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
19. Oddone dott. Francesco	»	66,08	»
20. Tollis dott. Aldo	»	65,40	»
21. Napolitano Aldo	»	64,08	»
22. Rossi Eugenio	»	61,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1969

p. Il Ministro: GASPARI

(4995)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere amministrativo

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di consigliere amministrativo, già fissate per i giorni 24 e 25 maggio 1969, avranno luogo in Roma presso il Palazzo dello sport - E.U.R., nei giorni 15 e 16 luglio 1969 con inizio alle ore 8.

I candidati muniti dei prescritti documenti di identificazione dovranno presentarsi il giorno 14 luglio 1969 dalle ore 9 alle ore 12 al predetto Palazzo dello sport per ritirare i documenti necessari per accedere nei giorni delle prove alle aule d'esame.

(5550)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di quest'ufficio, entrambi in data 21 novembre 1968, prot. n. 31097, con i quali venivano rispettivamente approvata la graduatoria delle candidate idonee nonchè assegnate le sedi alle concorrenti risultate vincitrici del pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1966;

Considerato che, a seguito di rinuncia esplicita od implicita delle aventi diritto, si sono rese ulteriormente vacanti le condotte dei seguenti comuni: Carunchio, Dogliola, Fallo;

Ritenuto di dover conseguentemente procedere all'assegnazione delle menzionate condotte alle concorrenti che ne hanno diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Viste le risposte pervenute a quest'ufficio, in seguito a formale atto di interpello delle suddette concorrenti, solo da parte delle ostetriche Cappella Adua e Cima Caterina;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958 n. 296;

Decreta:

A parziale modifica di quanto disposto con decreto n. 31097 in data 21 novembre 1968, alle sottoelencate candidate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Cappella Adua: Carunchio;
2) Cima Caterina: Dogliola.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Chieti, addì 31 maggio 1969

Il medico provinciale: SOLLECITO

(5098)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NOVARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 0867 in data 8 febbraio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ufficiale sanitario vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 6801 in data 22 novembre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il proprio decreto n. 815 in data 17 febbraio 1969, con il quale è stata apportata una modifica al succitato decreto di costituzione della commissione;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione nonchè la graduatoria di merito dalla stessa formulata relativa ai concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità del concorso di cui in premessa:

1. Borgna Maria Emilia . . . . . . punti 177,178
2. Colnago Giuseppe . . . . » 172,826
3. Porzio Giovanni . . . . » 164,030

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Novara, addì 28 maggio 1969

Il medico provinciale: CATANIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1967;

Ravvisata la necessità di provvedere, a norma delle vigenti disposizioni di legge, alla nomina dei vincitori;

Tenuta presente la graduatoria dei candidati risultati idonei e le preferenze indicate dagli stessi nelle domande di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 34 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Borgna Maria Emilia è dichiarata vincitrice del concorso di cui in premessa e nominata ufficiale sanitario in prova del comune di Borgomanero;

Il dott. Colnago Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Domodossola;

Il dott. Porzio Giovanni è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa e nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Arona.

I sanitari predetti dovranno assumere servizio non oltre trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di nomina con l'avvertenza che, in caso contrario, saranno considerati rinunciatari.

Le nomine suddette sono fatte in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

I sindaci dei comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà notificato in via amministrativa ad ogni interessato.

Novara, addì 28 maggio 1969

Il medico provinciale: CATANIA

(5211)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Torre Annunziata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 15647 del 30 maggio 1968, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Torre Annunziata al 30 novembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici chirurgi della provincia di Napoli e del comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Torre Annunziata al 30 novembre 1967 è così costituita:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Caruso dott. Ettore, medico provinciale capo;
Grasso dott. Aurelio, vice prefetto;
Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto di igiene della Università di Napoli;
Magrassi prof. Flaviano, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Napoli;
Saggese prof. Eliseo, direttore dell'ufficio di igiene - Torre del Greco.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Vittorio Salemme, consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e del comune interessato.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 30 maggio 1969

Il medico provinciale: CANALIS

(5172)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 10732 del 30 marzo 1967, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1966 nei seguenti comuni della provincia di Napoli: Ischia, Pollena Trocchia, Sant'Antimo, Scisciano, San Paolo Belsito, Striano;

Visti i successivi decreti n. 9065 del 31 marzo 1969 e 15010 del 20 maggio 1969 coi quali venivano stralciate dal bando rispettivamente le condotte di Striano e la seconda di Ischia per soppressione dei relativi posti;

Cinsiderato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici chirurgi della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 2854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1966 è così costituita:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Nocerino dott. Pietro, medico provinciale di 1ª classe;
Scotto dott. Benedetto, vice prefetto;
Moracci prof. Espedito, direttore di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università di Napoli;
De Matteis dott. Giovanni, specialista in ostetricia e ginecologia;
Gollini Edma, ostetrica condotta nel comune di Napoli.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Salemme Vittorio consigliere di 2ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, per otto giorni consecutivi* sarà affisso all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Napoli e dei comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 maggio 1969

Il medico provinciale: CANALIS

(5171)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TRENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello del comune di Trento

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 525/vet. del 2 febbraio 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Trento;

Visto che la commissione giudicatrice nominata con decreto n. 5238 dell'8 novembre 1968 ha rimesso all'ufficio per il seguito di competenza, i verbali del concorso;

Accertata la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' stata approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Mirabelli Alessandro . . . . punti 174,956
2. Degasperi Cesare . . . . » 165,101
3. Ceccato Giusto . . . . » 154,807

Il dott. Alessandro Mirabelli, nato a Cergnago Lomellina (Pavia) il 25 febbraio 1923, è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del macello pubblico del comune di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, della regione e del comune di Trento.

Trento, addì 29 maggio 1969

Il veterinario provinciale: FAVA

(5173)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1969, n. 6.

Ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato nel Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 1.

L'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, di una direzione, da cui dipendono i seguenti uffici:

1) Servizio tecnico;
2) Servizio commerciale;
3) Sezione amministrativa.

Art. 2.

Il servizio tecnico provvede alla consulenza ed assistenza tecnica alle imprese artigiane, nonchè allo studio di nuovi prodotti artigianali; svolge inoltre indagini ed azioni per il reperimento di materie prime, semilavorati ed eventuali altri prodotti necessari all'attività artigiana; cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici sullo sviluppo dell'artigianato e provvede alla formazione ed all'aggiornamento tecnico professionale dei titolari di imprese artigiane.

Il servizio tecnico nello svolgimento dei suoi compiti si avvale del reparto operativo, del reparto studi e statistica e del reparto assistenza tecnica.

Art. 3.

Il servizio commerciale provvede all'assistenza commerciale delle imprese artigiane; alle ricerche, studi ed indagini di mercato, nonchè all'attività di propaganda e di promozione della vendita dei prodotti artigianali.

Il servizio commerciale cura inoltre la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali dell'artigianato regionale, nonchè la pubblicità dei prodotti e l'organizzazione di sale campionarie.

Il servizio commerciale nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della sezione sviluppo e del reparto mostre e fiere.

Art. 4.

La sezione amministrativa provvede all'amministrazione ed alla contabilità generale dell'ente, ivi compresi l'amministrazione del personale, l'organizzazione interna, i servizi generali e i servizi di economato.

La sezione amministrativa nello svolgimento dei suoi compiti si avvale del reparto amministrativo-contabile e del reparto servizi e affari generali.

Art. 5.

L'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal presidente dell'ente, su proposta del direttore.

Art. 6.

La dotazione organica per carriere e per ruoli e l'organizzazione degli uffici dell'ente sono specificati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, allegate alla presente legge.

PARTE II
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

Titolo I
Norme generali

Art. 7.

Lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere e il trattamento economico degli impiegati dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato sono regolati dalle norme concernenti gli impiegati della Regione Friuli-Venezia Giulia in quanto compatibili con la presente legge e salvo quanto disposto dalla stessa.

Art. 8.

L'impiegato, all'inizio del periodo di prova, esprime, davanti al presidente dell'ente o ad un suo delegato ed alla presenza di due testimoni, la promessa solenne secondo la seguente forma:

« Prometto di essere fedele alla Repubblica, alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed all'ente cui appartengo, di osservare lealmente la Costituzione, le leggi dello Stato e quelle della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del servizio e per il pubblico bene ».

Conseguita la nomina in ruolo, l'impiegato presta giuramento, con le modalità indicate nel primo comma e secondo la formula ivi prevista, con la sola sostituzione della parola « Giuro » alla parola « Prometto ».

Della promessa solenne e del giuramento è redatto processo verbale.

Il rifiuto di prestare promessa solenne o il giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Titolo II
Carriere e ruoli

Art. 9.

Le carriere degli impiegati dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato sono distinte come segue:

Carriera direttiva;
Carriera di concetto;
Carriera esecutiva;
Carriera ausiliaria.

Art. 10.

La carriera direttiva comprende le seguenti qualifiche:

Capo servizio;
Capo sezione;
Consigliere di 1ª classe;
Consigliere di 2ª classe;
Consigliere di 3ª classe.

Art. 11.

Il capo servizio dirige ed organizza il servizio di competenza ed adotta tutti i provvedimenti sugli affari attribuitigli dalla legge o dai regolamenti o affidatigli dai superiori; propone i provvedimenti per ridurne il costo e migliorarne l'efficienza anche in relazione a nuove esigenze.

Art. 12.

Il capo sezione dirige la sezione cui è preposto; provvede agli affari di propria competenza e predispone gli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dei superiori; dispone per quelli di esecuzione ed esercita le altre attribuzioni devolutegli dagli organi superiori.

Art. 13.

I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dell'ufficio cui sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati; rilasciano certificazioni; partecipano a comitati o commissioni quando mancano impiegati con qualifica superiore.

Art. 14.

Le qualifiche della carriera di concetto sono:

Esperto principale;
Esperto capo;
Esperto di 1ª classe;
Esperto di 2ª classe;
Esperto di 3ª classe.

Art. 15.

Il personale di concetto svolge compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico; nell'adempimento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Gli esperti principali e gli esperti capi possono essere preposti ad un reparto.

Art. 16.

Le qualifiche della carriera esecutiva sono:

Applicato superiore;
Applicato capo di 1ª classe;
Applicato capo di 2ª classe;
Applicato di 1ª classe;
Applicato di 2ª classe;
Applicato di 3ª classe.

Art. 17.

Gli applicati e gli applicati capi svolgono compiti di esecuzione in materia amministrativa contabile e tecnica.

Disimpegnano, in particolare, mansioni di archivio, protocollo, registrazione e copia, anche mediante l'uso di macchine, di apparecchi di duplicazione e di fotoriproduzione.

L'applicato superiore è preposto ad un archivio od ufficio copia; allo stesso possono essere affidati compiti di segreteria e contabili.

Art. 18.

Le qualifiche della carriera ausiliaria sono:

Commesso capo di 1ª classe;
Commesso capo di 2ª classe;
Commesso di 1ª classe;
Commesso di 2ª classe;
Commesso di 3ª classe.

Art. 19.

Il personale della carriera ausiliaria provvede a mantenere l'ordine, la pulizia e la sicurezza dei locali cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera; può svolgere mansioni di autista e di magazziniere ed adempie ad ogni altro incarico materiale inerente al servizio cui è addetto.

Art. 20.

Dalla tabella *D* allegata alla presente legge risulta la equiparazione delle qualifiche del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato con quelle del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 21.

Il personale dell'Ente è inquadrato nei seguenti ruoli amministrativi e tecnici:

Ruoli amministrativi:

a) Carriera direttiva: ruolo amministrativo;
b) Carriera di concetto: ruolo degli esperti;
c) Carriera esecutiva: ruolo degli applicati;
d) Carriera ausiliaria: ruolo dei commessi.

Ruoli tecnici:

a) Carriera di concetto: ruolo degli assistenti tecnici.

Dalla tabella *E* allegata alla presente legge risulta la equiparazione fra le qualifiche di cui all'art. 14 e quelle del ruolo degli assistenti tecnici.

Titolo III

Accesso alle carriere e svolgimento

Art. 22.

L'assunzione degli impiegati dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato è effettuata mediante pubblico concorso per esami secondo le norme dettate dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

Art. 23.

Per l'ammissione ai pubblici concorsi banditi per l'accesso a ciascun ruolo e carriera sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1) *Carriera direttiva - ruolo amministrativo*:

diploma di laurea in economia e commercio, ovvero in giurisprudenza o in scienze politiche.

2) *Carriera di concetto - ruolo degli esperti*:

diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

3) *Carriera di concetto - ruolo degli assistenti tecnici*:

diploma di perito industriale, di geometra o di maturità artistica.

4) *Carriera esecutiva - ruolo degli applicati*:

diploma di istruzione secondaria di primo grado.

5) *Carriera ausiliaria*:

certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria.

Art. 24.

Apposito regolamento di esecuzione disciplinerà le materie degli esami scritti ed orali e le prove tecniche ed attitudinali, la composizione delle commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità dei concorsi e degli esami per l'accesso e lo svolgimento delle carriere.

Art. 25.

I bandi di concorso, le graduatorie dei concorsi e degli esami e, in genere, gli atti riguardanti il personale vengono pubblicati su una parte speciale del « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 26.

Per lo svolgimento delle carriere si applicano le norme di cui alla parte II, titolo I, capo III; titolo II, capo III; titolo III, capo III e titolo IV, capo III del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, salvo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 27.

I posti della carriera ausiliaria previsti per le qualifiche di commesso di 1ª, 2ª, e 3ª classe e commesso capo di 2ª classe sono resi cumulativi in un unico organico e le promozioni si conseguono per merito assoluto con l'anzianità richiesta dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Titolo IV

Assunzione del direttore e del capo del servizio tecnico

Art. 28.

Il direttore dell'ente è nominato dal consiglio di amministrazione, previo pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, siano forniti di diploma di laurea ed abbiano prestato per almeno un decennio effettivo servizio presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato ovvero abbiano esercitato per un eguale periodo, una attività professionale con iscrizione nel relativo albo, quando tale iscrizione sia prevista.

Non è previsto alcun limite di età nel caso di candidati che già prestano servizio presso l'ente per lo sviluppo dell'artigianato ovvero presso la Regione Friuli-Venezia Giulia.

La nomina a direttore può essere conferita per chiamata nel caso sia andato deserto o abbia avuto esito negativo il pubblico concorso. La scelta deve comunque cadere su persona che sia particolarmente esperta nei problemi dell'artigianato e dotata di vasta esperienza professionale nel campo di attività dell'ente.

Il rapporto è risolto in tutti i casi previsti dagli articoli 84 e 85 del testo unico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni.

Art. 29.

Il direttore sovraintende al personale ed agli uffici dell'ente; coordina i diversi settori di attività curandone la migliore organizzazione; è inoltre segretario del consiglio di amministrazione, alle cui adunanze partecipa con voto consultivo; provvede, sotto la vigilanza del presidente, agli adempimenti delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Al direttore spetta il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali con qualifica di direttore di servizio di 1ª classe.

Art. 31.

Il capo del servizio tecnico è nominato dal consiglio di amministrazione, previo pubblico concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non appartenenti alla Repubblica che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, siano forniti di diploma di laurea in ingegneria ed abbiano prestato effettivo servizio per almeno quattro anni presso pubbliche amministrazioni o nel settore privato oppure abbiano esercitato per almeno cinque anni la libera professione di ingegneri con iscrizione nel relativo albo.

Il rapporto d'impiego è, risolto in tutti i casi previsti dagli articoli 84 e 85 del testo unico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni.

Art. 32.

Al capo del servizio tecnico spetta il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali con qualifica di direttore di servizio di 2ª classe.

Art. 33.

Al personale di cui agli articoli precedenti spetta il trattamento di quiescenza, assistenziale e previdenziale previsto per il rimanente personale dell'ente.

Titolo V

Rapporti informativi ed organi collegiali

Art. 34.

Il rapporto informativo per il direttore è compilato dal presidente, mentre il consiglio di amministrazione formula il giudizio complessivo; per i capi servizio e per il capo sezione direttamente dipendente dal direttore, dal direttore medesimo, il quale formula pure il giudizio complessivo.

Per il rimanente personale il rapporto informativo è compilato rispettivamente dal capo servizio o dal capo sezione da cui direttamente dipende; il giudizio complessivo è espresso dal direttore.

Il rapporto informativo è redatto in analogia a quello adottato per il personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 35.

Le competenze attribuite dal quinto e sesto comma dell'art. 46 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, al consiglio di amministrazione ed alla commissione di avanzamento spettano ad un'apposita commissione di avanzamento nominata dal consiglio di amministrazione. Detta commissione, presieduta dal presidente dell'ente, è composta:

dal direttore;

da un impiegato della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a capo servizio;

da un impiegato della carriera di concetto avente qualifica non inferiore ad esperto principale o equiparata;

da tre rappresentanti del personale designati, tra i dipendenti dell'ente, dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe

La commissione si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e formula motivate proposte al consiglio di amministrazione sul conferimento in tutto o in parte dei posti disponibili per promozioni; effettua i relativi scrutini, i cui risultati debbono essere sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.

La commissione di avanzamento dura in carica per un periodo di due anni.

Art 36.

La commissione di disciplina è costituita:

a) da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede;

b) da un impiegato dell'Assessorato del lavoro, dell'assistenza sociale e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di servizio;

c) da un rappresentante del personale dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato con qualifica non inferiore a quella del dipendente sottoposto a procedimento, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione di disciplina sono svolte dal segretario della commissione di avanzamento.

I componenti della commissione sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ente e durano in carica tre anni.

Il rappresentante del personale di cui alla lettera *c)* è nominato di volta in volta.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i membri della commissione.

Titolo VI

Trattamento economico e previdenziale

Art. 37.

Al personale dell'ente spetta il trattamento economico, di quiescenza, previdenza ed assistenza riconosciuto ai dipendenti dell'Amministrazione regionale.

Titolo VII

Norme transitorie e finali

Art. 38.

Il dipendente che, essendo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 28 della presente legge, svolge le funzioni di direttore dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato, può, a domanda, continuare a svolgere dette funzioni con il trattamento previsto dall'art. 30.

Il servizio prestato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge è utile a tutti i fini.

Art. 39.

Il personale temporaneamente assunto, in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore della presente legge, può a domanda essere inquadrato nei ruoli organici dell'ente nella carriera e con la qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, semprechè abbia svolto lodevole servizio e previo esame speciale inteso ad accertare l'idoneità ad esercitare le mansioni relative alla qualifica da attribuirgli.

L'esame speciale consiste in una prova scritta ed in una orale, differenziate secondo il ruolo, la carriera e la qualifica da attribuire.

Il personale che sia in possesso di un titolo di studio prescritto per l'accesso ad una carriera superiore a quella cui appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge può essere ammesso, su conforme domanda, a sostenere l'esame speciale per l'inquadramento nella qualifica iniziale della predetta carriera superiore.

La composizione delle commissioni e le modalità dell'esame speciale sono stabilite da apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Il personale è collocato nei ruoli tenendo conto del servizio prestato e dei settori di attività in cui venne impiegato dall'ente ed eventualmente del titolo di studio, nonchè, compatibilmente con le esigenze degli uffici, della preferenza manifestata nella domanda di inquadramento.

Per esigenze di inquadramento nei ruoli di cui all'allegata tabella *B* del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il numero dei posti di qualifica superiore non utilizzato può venire temporaneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.

Art. 41.

La domanda di inquadramento indirizzata al presidente dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato deve essere presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il provvedimento di inquadramento del personale che abbia superato favorevolmente l'esame speciale è adottato dal presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ed ha effetto dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Il servizio prestato alle dipendenze dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato anteriormente all'inquadramento è utile ad ogni effetto.

Il personale che, anteriormente all'inquadramento, sia passato alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, conserva l'anzianità maturata nella carriera inferiore per metà e per non più di un anno, ai soli fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore.

Il personale inquadrato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, ai sensi del terzo comma dell'art. 39, conserva, ai soli fini della promozione alla qualifica superiore, per metà e per non più di un anno, l'anzianità di servizio di cui al primo comma.

Art. 43.

Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 39 è collocato nel ruolo secondo l'anzianità maturata nella qualifica posseduta.

A parità di anzianità nella qualifica, precede nel ruolo l'impiegato con maggiore anzianità di servizio.

Art 44.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per l'ammissione agli scrutini ed agli esami, di cui agli articoli 163, 164, 175, 176, 184, 185, 192 e 193 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme della presente legge, sono ridotti di un terzo.

Il personale che per effetto del primo comma dell'art. 39 venga inquadrato, anzichè in quella iniziale, nella seconda o nella terza qualifica della carriera è ammesso alle promozioni di cui agli articoli 164, 176 e 185 del testo unico sopracitato, dopo aver raggiunto un'anzianità complessiva rispettivamente di metà e di un terzo di quella prevista dal comma precedente.

Nella prima applicazione della presente legge, successiva alla operazione di inquadramento, il personale inquadrato nei posti di consigliere, di esperto o equiparato e di applicato, che abbia maturato l'anzianità richiesta, è promosso alle qualifiche di cui al precedente comma mediante scrutinio per merito comparativo.

Art 45.

Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora a seguito di vacanza di posti o di assenza o impedimento dei titolari, un impiegato sia temporaneamente destinato a funzioni superiori della stessa carriera e l'esercizio delle funzioni si protragga per un periodo superiore a due mesi, al medesimo è corrisposta, a decorrere dall'inizio del terzo mese, una indennità mensile lorda di incarico commisurata alla differenza tra gli assegni lordi iniziali della qualifica rivestita e quelli lordi iniziali previsti per la qualifica corrispondente alle funzioni temporaneamente attribuite.

Le altre indennità accessorie, limitatamente al periodo di godimento dell'indennità di incarico, sono corrisposte nella misura corrispondente a quella della qualifica temporaneamente rivestita.

Art. 46.

I benefici previsti dalle norme transitorie e finali della presente legge non possono essere goduti più di una volta, per il medesimo titolo, dallo stesso dipendente.

Art. 47.

Il personale che venga inquadrato nei ruoli organici dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato ai sensi del precedente art. 39 conserva, nella nuova posizione, gli aumenti periodici di stipendio eventualmente maturati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che alla data di entrata in vigore della presente legge fosse in godimento di un trattamento economico superiore a quello che gli compete nella nuova posizione, anche in applicazione del comma precedente, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo.

L'assegno personale di cui al comma precedente verrà gradualmente riassorbito per effetto di miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Ai fini di detto riassorbimento, saranno di volta in volta imputati i due terzi del miglioramento.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al personale di cui all'art. 38.

PARTE III

NORMA FINANZIARIA

Art. 48.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico al bilancio dell'ente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 maggio 1969

BERZANTI

TABELLA « A »

Dotazione organica dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato

Carriera direttiva		Carriera di concetto		Carriera esecutiva		Carriera ausiliaria	
coeff.	n.	coeff.	n.	coeff.	n.	coeff.	n.
670	1			325	1	180	1
500	2	402	3	271	1	173	
402	2	325	5	229	2	159	2
325		271		202		151	
271	2	229	6	180	2	142	
229		202		157			
	7		14		6		3

TABELLA « B »

Ruoli del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato

RUOLI AMMINISTRATIVI

Carriera direttiva - ruolo amministrativo

Qualifica	Capo servizio	Capo sezione	Consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe	TOTALE
Coefficiente	500	402	325/271/229	
Numero	1	2	2	5

Carriera di concetto - ruolo degli esperti

Qualifica	Esperto principale	Esperto capo	Esperto di 1ª, 2ª e 3ª classe	TOTALE
Coefficiente	402	325	271/229/202	
Numero	1	3	3	7

Carriera esecutiva - ruolo degli applicati

Qualifica	Applicato superiore	Applicato capo di 1ª classe	Applicato capo di 2ª classe	Applicato di 1ª, 2ª e 3ª classe	TOTALE
Coefficiente	325	271	229	202/180/157	
Numero	1	1	2	2	6

Carriera ausiliaria

Qualifica	Commesso capo di 1ª classe	Commesso capo di 2ª classe	Commesso di 1ª, 2ª e 3ª classe	TOTALE
Coefficiente	180	173	159/151/142	
Numero	1	2 (*)	—	3

(*) a ruolo aperto.

RUOLI TECNICI

Carriera di concetto

Qualifica	Assistente tecnico principale	Assistente tecnico capo	Assistente tecnico di 1ª, 2ª e 3ª classe	TOTALE
Coefficiente	402	325	271/229/202	
Numero	2	2	3	7

TABELLA « C »

Organizzazione degli uffici dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato

TABELLA « D »

Equiparazione tra qualifiche comuni del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato e quelle del personale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Carriera direttiva

Qualifiche dell'E.S.A	Qualifiche regionali	Ex coeff.
Capo servizio	Direttore di servizio di 2ª cl.	500
Capo sezione	Direttore di sezione	402
Consigliere di 1ª cl.	Consigliere di 1ª cl.	325
Consigliere di 2ª cl.	Consigliere di 2ª cl.	271
Consigliere di 3ª cl.	Consigliere di 3ª cl.	229

Carriera di concetto

Esperto principale	Segretario capo di 1ª cl.	402
Esperto capo	Segretario capo di 2ª cl.	325
Esperto di 1ª cl.	Segretario di 1ª cl.	271
Esperto di 2ª cl.	Segretario di 2ª cl.	229
Esperto di 3ª cl.	Segretario di 3ª cl.	202

Carriera esecutiva

Applicato superiore	Applicato superiore	325
Applicato capo di 1ª cl.	Applicato capo di 1ª cl.	271
Applicato capo di 2ª cl.	Applicato capo di 2ª cl.	229
Applicato di 1ª cl.	Applicato di 1ª cl.	202
Applicato di 2ª cl.	Applicato di 2ª cl.	180
Applicato di 3ª cl.	Applicato di 3ª cl.	157

Carriera ausiliaria

Commesso capo di 1ª cl.	Commesso capo di 1ª cl.	180
Commesso capo di 2ª cl.	Commesso capo di 2ª cl.	173
Commesso di 1ª cl.	Commesso di 1ª cl.	159
Commesso di 2ª cl.	Commesso di 2ª cl.	151
Commesso di 3ª cl.	Commesso di 3ª cl.	142

TABELLA « E »

Equiparazione tra le qualifiche dei ruoli amministrativi e quelle dei ruoli tecnici del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato.

Carriera di concetto

Ruolo amministrativo	Ruolo tecnico
Esperto principale	Assistente tecnico principale
Esperto capo	Assistente tecnico capo
Esperto di 1ª cl.	Assistente tecnico di 1ª cl.
Esperto di 2ª cl.	Assistente tecnico di 2ª cl.
Esperto di 3ª cl.	Assistente tecnico di 3ª cl.

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1969, n. 7.

Modificazioni alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 24.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 14 *maggio* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24:

a) l'espressione « nella misura massima dell'80 % » è sostituita con l'espressione « nella misura massima del 100 % »;

b) l'inciso « ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono » è sostituito con l'inciso « ivi compresi le spese di progettazione, il costo delle aree su cui le opere predette insistono e le spese generali e di collaudo ».

Il seconda comma dell'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è abrogato

Art. 2.

Nell'art. 2 della legge 11 novembre 1965, n. 24:

a) l'espressione « entro il mese di febbraio di ogni anno », che chiude il primo comma, è sostituita con l'espressione « improrogabilmente entro il mese di gennaio di ogni anno »;

b) la dizione riportata al n. 2 del secondo comma è sostituita con la seguente: « di una relazione sull'utilità, sul costo e sulle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'impianto o del servizio, dalla quale deve risultare, altresì, l'aderenza dell'iniziativa al piano di sistemazione generale della zona, approvato dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della Giunta medesima, previo parere del comitato urbanistico regionale »;

c) le parole « entro due mesi » con cui ha inizio il terzo comma, sono sostituite con le parole « entro un mese »;

d) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « A seguito di tale riparto, l'Assessore all'industria e al commercio stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine perentorio entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo. Tale termine non può essere prorogato ».

Art. 3.

Dopo l'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è inserito il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Salvo quanto disposto nel seguente comma, sul progetto esecutivo è sentito il parere del comitato tecnico regionale, se l'importo supera lire 100 milioni, o del direttore regionale dei lavori pubblici, negli altri casi.

Quando trattasi di enti compresi fra quelli indicati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, si applicano le disposizioni normative che disciplinano le opere di loro competenza ».

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore alla industria e al commercio.

Alla erogazione del contributo si provvede in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base allo stato finale dei medesimi ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

Può, tuttavia, essere disposta l'anticipata erogazione di una quota non superiore al 25% di detto contributo. Tale quota sarà, poi, computata in sede di liquidazione finale.

Ai fini della erogazione del contributo, l'Assessorato dei lavori pubblici accerta lo stato di avanzamento dei lavori. Alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo provvede l'Assessore ai lavori pubblici ».

Art. 5.

Dopo l'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, è inserito il seguente:

« Art. 3-*bis*. — Quando alla realizzazione delle infrastrutture tecniche e dei servizi, occorrenti per le finalità della presente legge, si provvede mediante convenzioni con enti od aziende di Stato o con enti a partecipazione statale, il contributo della Regione, nella misura prevista dall'art. 1, viene riferito alla spesa che, in forza di tali convenzioni, è posta a carico degli enti e consorzi menzionati in detto art. 1.

Nell'ipotesi contemplata nel precedente comma le domande intese ad ottenere il contributo regionale devono essere corredate:

1) dalla deliberazione dell'ente richiedente nella quale sia prevista la stipula della convenzione con l'ente o l'azienda cui è demandata la costruzione dell'opera o dell'impianto o la fornitura del servizio;

2) dal progetto della convenzione che l'ente richiedente si propone di stipulare;

3) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'opera o dell'impianto o del servizio e la sua aderenza al piano di sistemazione generale della zona.

Nella stessa ipotesi contemplata nel primo comma:

1) l'Assessore all'industria e al commercio, dopo l'approvazione del piano di riparto, di cui al terzo comma dell'art. 2, stabilisce e comunica all'ente richiedente il termine entro il quale dovrà essere esibita copia autentica della stipulata convenzione, assieme alla documentazione comprovante l'esecutività della medesima;

2) la erogazione del contributo, con le modalità ed alle scadenze stabilite nel decreto di concessione, è disposta direttamente a favore dell'ente o dell'azienda che esegue l'opera, l'impianto o la fornitura del servizio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 maggio 1969

BERZANTI

(4664)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.